



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Diffida in base a altri articoli del vORC

Data di pubblicazione: SHAB 26.08.2021

Numero di pubblicazione: BH05-0000006151

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Diffida in base all'art. 934a CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Allimpex di Bogomil Rangelov

Organizzazioni interessate:

Allimpex di Bogomil Rangelov
CHE-101.102.833
Via Serodine 4
6900 Lugano

Indicazioni giuridiche complementari:

L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC).

In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 27.09.2021

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca